

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013**  
**150/2013/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI**  
**IN MATERIA DI SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2013 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e s.m.i., recante "Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas spa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: deliberazione 75/03);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- il servizio di bilanciamento del gas naturale è un servizio di interesse pubblico esercitato – sulla rete nazionale di gasdotti – dall’impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 5, del d.lgs. 164/00, finalizzato ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio dei flussi all’interno della rete di trasporto, al fine di garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture;
- poiché l’impresa di trasporto non è proprietaria del gas trasportato e non ha il tempestivo controllo delle quantità di gas materialmente immesse o prelevate dagli utenti, l’utente è responsabile delle situazioni in cui i propri prelievi non siano equilibrati con le proprie immissioni;
- la disciplina del servizio di bilanciamento è stata definita dall’Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete;
- l’articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02 stabilisce che gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata dalla rete;
- l’articolo 16, comma 2, della citata deliberazione stabilisce che l’utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all’impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell’articolo 17 della medesima deliberazione;
- con la deliberazione 75/03, l’Autorità ha approvato il codice di rete predisposto da SRG, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del d.lgs. 164/00, nel quale la società ha definito il Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) come il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: RN), presso il quale gli utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito una prima evoluzione del servizio di bilanciamento, secondo un assetto semplificato atto a garantire al responsabile del bilanciamento l’approvvigionamento delle relative risorse, mediante l’introduzione di un apposito mercato in cui la selezione delle risorse avviene con criteri di merito economico;
- la deliberazione ARG/gas 45/11 ha, altresì, imposto, all’articolo 11, l’introduzione di un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione nei confronti dell’utente. Più precisamente il citato articolo 11 ha posto in capo a

SRG il compito di organizzare e gestire un sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento, secondo criteri generali definiti al medesimo articolo da declinare nel codice di rete. Tale sistema di garanzie ha trovato una prima attuazione con la deliberazione ARG/gas 155/11, con la quale l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del codice di rete presentato da SRG;

- a seguito di impugnazione, da parte di alcuni utenti del bilanciamento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sospeso *erga omnes* il sistema di garanzie, di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11;
- a seguito delle decisioni di cui al precedente punto, dall'1 dicembre 2011 al 31 maggio 2012, il servizio di bilanciamento ha operato in assenza del sistema di garanzie;
- in tale contesto, SRG ha segnalato all'Autorità il mancato pagamento, da parte di alcuni utenti, di fatture di rilevanti importi relativi alle partite economiche per il bilanciamento insorte nel predetto periodo. Sono stati inoltre segnalati ulteriori profili legati all'esistenza di usi impropri del PSV consistenti in registrazioni di transazioni per quantitativi rilevanti senza alcuna forma di copertura;
- l'Autorità, pertanto, con deliberazione 282/2012/R/gas, ha avviato un'istruttoria conoscitiva (di seguito: Istruttoria Conoscitiva) volta ad approfondire le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, al fine, tra l'altro, di predisporre eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti ai suoi provvedimenti;
- il periodo oggetto dell'indagine di cui al precedente punto è stato successivamente esteso, con deliberazione 444/2012/R/gas, anche al periodo compreso tra 1 giugno 2012 e il 23 ottobre 2012;
- con deliberazione 144/2013/E/gas, l'Autorità ha chiuso l'Istruttoria Conoscitiva a seguito della quale è stato acquisito, come atto conclusivo, il resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva medesima;
- dall'Istruttoria Conoscitiva è emerso che Suissegas Italia S.p.A. per i mesi da gennaio a giugno 2012, non avrebbe versato all'impresa di trasporto SRG i corrispettivi come determinati dal combinato disposto degli articoli 16, comma 2 e 17, della deliberazione 137/02;
- l'Istruttoria Conoscitiva ha, altresì, evidenziato alcune anomalie nelle condotte del medesimo utente inadempiente, che avrebbero determinato un accumulo di posizioni di disequilibrio - risultanti dalla differenza tra il totale dei volumi immessi in rete e il totale dei volumi prelevati - non conformi all'assetto normativo sopradescritto;
- in particolare, l'Istruttoria Conoscitiva ha evidenziato che, con le predette condotte, Suissegas Italia S.p.A. – per i mesi da marzo a maggio 2012 - non avrebbe usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell'istituto di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Suissegas Italia S.p.A.

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Suissegas Italia S.p.A., per accertare, nei termini di cui in motivazione e così come specificati nel resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva di cui alla deliberazione 144/2013/E/gas, la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2 e dell'articolo 17, della deliberazione 137/02 e s.m.i ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e 13 dell'Allegato A alla deliberazione 571/2012/A e del punto 6, dell'Allegato B della medesima deliberazione, quale responsabile del procedimento il Responsabile dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni, con il supporto del Direttore della Direzione Mercati e del Capo del Dipartimento per il Coordinamento e la Diretta Collaborazione;
3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che il destinatario del presente atto di avvio può, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento e il resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Suissegas Italia S.p.A., Via Caprera 37/b, 21052 Busto Arsizio (VA) e Via San Pietro dell'Orto 3, 20121 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*